



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura

Il Coordinatore

SETTORE CONTENZIOSO
Amministrativo e Tributario**RACCOMANDATA A MANO**Al Settore Aggiornamento e
Formazione del Personale
Centro Direzionale IS. C/3
NAPOLI (19/02)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0260872 11/04/2013 12,58

Mittente : Contenzioso amministrativo e tributario

Assegnatario : Aggiornamento e formazione del personale

Classifica : 4.



Prat.n. 285/13

Giudizio innanzi al T.A.R. Campania - Napoli
promosso da: **Della Corte Gianfranco**
16-04-2013

Si trasmette copia del ricorso ad istanza del nominato in oggetto, con preghiera di far tenere a questa Avvocatura dettagliata relazione in merito, corredata di tutti i documenti che saranno ritenuti utili per la difesa di questa Amministrazione.

Si specifica che l'invio della documentazione dovrà pervenire in **QUADRUPLICE COPIA** cartacea, nonché una copia su supporto informatico, così come richiesto dalla Autorità giurisdizionale adita ai sensi dell'art. 136, comma 2, del D.Lgs. n.104 del 02/07/2010 (nuovo Codice del Processo Amministrativo).

Si segnala, altresì, che nel ricorso è contenuta istanza di sospensione del provvedimento impugnato onde la presente richiesta ha carattere di **URGENZA.**

IL COORDINATORE DELL'AREA

Avv. Maria d'Elia

/as

COPIA

URGENTE

CA
285/2013 (V.O.A.
111/13)

DFL
JUNIO VALERIO D'AMICO
MARCELLA FERRANTE
DONATO LETTIERI
AVVOCATI

80134 Napoli - via Guglielmo Sanfelice, 38

tel. fax 081.5522548

5163 5 APR 2013

Amel

5 APR 2013

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale

della Campania - Napoli

RICORSO

URGENTE

PROCURA

Per il Dott. Gianfranco Della Corte, nato a Napoli il 9 settembre 1968 e residente in Casalnuovo (NA) al Viale dei Ligustri n. 54, c.f. TSCGNN68P49F839T, rappresentato e difeso dagli avv.ti Donato Lettieri (c.f. LTDDNT72L31F839X - donatolettieri@pec.studiolegaledfl.it) e Marcella Ferrante (c.f. FRRMCL71S69F839P - marcellaferrante@pec.studiolegaledfl.it) e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Guglielmo Sanfelice, 38, giusta procura a margine del presente atto. Recapito fax: 081.5522548

- ricorrente -

contro

La Regione Campania, in persona del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Napoli, via S. Lucia, 81, - resistente -

Avv.ti Donato Lettieri e Marcella Ferrante

Vi delego a rappresentarmi e difendermi, nel presente giudizio, e Vi conferisco ogni potere di legge, ivi compreso quello di chiamare terzi in causa, di proporre domande riconvenzionali e ricorso per motivi aggiunti, di rinunciare agli atti, di farsi sostituire all'occorrenza e di sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto della procedura. Eleggo domicilio presso il Vs. studio in Napoli, Napoli alla via Guglielmo Sanfelice, 38.

Dichiaro altresì, ex art. 10 L. 675/96 sì come novellato dal d.lgs. 196/03 di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per motivi strettamente connessi all'attività del Vostro studio legale sito in Napoli alla via Guglielmo Sanfelice, 38.

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

del provvedimento, emesso dalla Regione Campania in data 05 febbraio 2013 prot. n. 2013 0088641, comunicato in data 12 febbraio, con il quale è stato negato l'ammissione in soprannumero al "Corso di formazione specifica in medicina generale 2012/2015", nonché di qualunque altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale.

FATTO

Il ricorrente, medico laureato in medicina e chirurgia, iscritto al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitato all'esercizio della professione medica, in data 22 gennaio 2013 ha presentato una istanza ai sensi dell'art. 3, legge 401/2000, ai fini dell'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina

Giorgio Della Corte
Vi è procura autentica sull'originale
DL

12524

L'Amministrazione, dopo aver richiamato il dettato normativo, ha indicato, a sostegno del provvedimento che qui si impugna la seguente motivazione: *"la circostanza che nel 2007 in sede di Coordinamento degli Assessori e di Conferenza dei Presidenti è stato approvato in materia uno schema di avviso pubblico da pubblicare sui Bollettini Regionali, che prevede per ciascun corso regionale, un contingente numerico di candidati da ammettere in soprannumero non superiore al 10% dei posti messi a concorso;*

- la Commissione Tecnica Interregionale, non essendoci identità di vedute, ha deciso, nel 2008, di lasciare alle singole Regioni la valutazione in merito all'opportunità di procedere all'emanazione dell'apposito bando, sulla base di specifiche esigenze e furono concordati alcuni principi sulla base dei quali avrebbero dovuto essere redatte le graduatorie per l'ammissione al corso.

E' da sottolineare che il Ministero della salute non finanzia in alcun modo la frequenza ai corsi da parte degli allievi in soprannumero, che, pur non beneficiando gli stessi di borsa di studio, devono comunque sostenere le spese di organizzazione (docenze, tutoraggio), il cui relativo finanziamento deve essere corrisposto alla AA.SS.LL. che gestiscono il corso in proporzione al numero degli allievi che viene loro assegnato.

La Regione Campania sulla base di tali valutazioni ha ritenuto di non dover procedere alla emanazione del bando per l'ammissione in soprannumero al corso del triennio 2012 - 2015 e di non procedere all'ammissione in soprannumero ai corsi laddove richiesta".

Sulla scorta di quanto esposto l'Amministrazione ha ritenuto di rigettare la richiesta inoltrata dal ricorrente.

Tanto premesso in fatto il ricorrente censura gli atti impugnati sulla base dei seguenti:

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 401 DEL 29 DICEMBRE 2000. ERRONEA MOTIVAZIONE. ASSENZA DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE ART 3 COST.

Il provvedimento dell'Amministrazione è illegittimo per violazione dell'art. 3 della Legge 29 dicembre 2000 n. 401, che dispone: "I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non

hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero - professionale compatibile con gli obblighi formativi".

Il dottore Della Corte possiede i requisiti previsti dalla norma suindicata, atteso che si è iscritto al corso di laurea in medicina, prima del 31 dicembre 1991 e si è abilitato all'esercizio professionale, ed ha, quindi, pienamente diritto, in base al dato normativo, ad ottenere l'ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale.

Vale osservare come la motivazione del provvedimento, fondata sulla necessità di "contingentare" coloro i quali versano nelle condizioni descritte dall'art.3 della legge n.401/2000, sia errata oltre che apodittica.

La fonte legislativa, invero, non prevede limiti numerici nè forme di contingentamento.

La disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 401/2000, accorda ai medici in possesso di maggiore anzianità il beneficio della deroga al numero chiuso prevedendo l'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica, condizionata espressamente ad esclusivamente ai seguenti requisiti:

- a) Essere laureati in medicina e chirurgia con iscrizione al corso di laurea antecedentemente al 31.12.1991;
- b) Essere abilitati all'esercizio professionale.

L'ammissione al corso in soprannumero, rispetto ai posti quantificati e soggetti al regime ordinario del numero chiuso, è subordinata al solo onere di inoltro di apposita domanda.

La norma, connotata dai caratteri della specialità, istituisce condizioni di favore, esclusione e dalla procedura di selezione per l'accesso al numero chiuso, - (ammissione in soprannumero) – e dallo stesso contingentamento numerico, per i soli medici iscritti al corso di laurea prima del 31.12.1991 ed abilitati dopo il 31.12.1994 epoca in cui non esisteva obbligo di attestato di formazione necessario per l'esercizio della medicina generale, introdotto solo a partire dal 01.01.1995 dal D.lvo n. 368/99 ed in attuazione della direttiva n. 86/475/CE.

Con l'art. 21 del D.lvo n. 368/99 attuativo della direttiva 93/16/CE si è stabilito, infatti, che per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale e per l'inserimento nelle relative graduatorie regionali è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, rilasciato dagli assessori regionali all'esito di un corso di due anni istituito dalle regioni.

L'accesso al corso è subordinato al superamento di apposito concorso bandito dalle regioni entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Con il D.lvo 277/2003 la durata del corso di formazione è stata elevata a tre anni dal 31 dicembre 2003, fermo restando l'accesso su base concorsuale.

L'art. 3 della L. n. 401 del 2000, e le altre disposizioni in materia non subordinano l'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale dei medici, come la ricorrente, iscritti al corso di laurea prima del 31.12.1991 e laureati ed abilitati dopo il 31.12.1994 né all'individuazione preventiva di alcun quoziente numerico di ammissione, né a preventiva selezione.

Anche alla luce dei riferimenti normativi appena richiamati il diniego opposto dalla Regione appare illegittimo, senza dire che le affermazioni della Amministrazione Regionale, non sono supportate da alcuna istruttoria dalla quale emerga la presenza di una effettiva e consistente pluralità di domande di ammissione ai corsi.

Il vero è che il diniego della P.A. si fonda su ragioni non solo erronee ma anche astratte, atteso che, nella specie, si tratta di consentire la partecipazione ai corsi di formazione di un limitato numero di aventi diritto senza necessità di particolari sforzi organizzativi.

Fermo quanto rilevato, si osserva come la disposizione in esame sia stata oggetto di varie pronunce da parte della giurisprudenza amministrativa, che così ha statuito *"La norma è stata oggetto di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali. In particolare si è dibattuto sul fatto se la sua applicazione presupponesse la previa attivazione di specifiche misure atte a contenere l'ammissione in soprannumero dei medici (...) contingentandola in relazione alla capienza dei corsi ed ai fabbisogni regionali, oppure dovesse essere considerata immediatamente operativa (...) con conseguente obbligo per le regioni di ammettere tale categoria di soggetti agli ordinari corsi in aggiunta a coloro che abbiano superato le prove selettive ordinariamente previste per l'accesso alla loro frequentazione. Sul punto è di recente intervenuto il Consiglio di Stato che ha fatto propria la seconda soluzione. Il Supremo Consesso ha infatti chiarito che né l'art. 3 della legge n. 401 del 2000 né le altre disposizioni in materia (D.Lgs. n. 368/1999, D.Lgs. n. 256/1991, D.Lgs. n. 277/2003) subordinano ad alcun quoziente numerico l'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale dei medici iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991 e laureati ed abilitati dopo il 31 dicembre 1994. L'esigenza di contingentamento del numero dei medici da ammettere al corso in correlazione ai*

fabbisogni regionali non trova riscontro nella norma esaminata la quale non prevede alcuna procedura di ammissione dei soprannumerari la cui mancata attivazione giustificerebbe e legittimerebbe il diniego di applicazione della legge n. 401/2000 nei confronti di coloro che, avendone diritto, ne facciano richiesta. Ed ammesso anche che l'afflusso di corsisti soprannumerari a norma della legge n. 401/2000 comporti la necessità di procedere a qualche adattamento organizzativo, è chiaro che si tratterebbe di adempimenti dovuti e che la Regione non potrebbe rimandare l'attuazione precludendo, in attesa, agli interessati di esercitare il proprio diritto." (Cons. Stato, V, 23/06/2008 n. 3114; T.a.r. Campania – Napoli – sent. n. 3003/2009).

La legge n. 401/2000 è stata, pertanto, erroneamente applicata dalla Regione Campania, atteso che l'esigenza di contingentamento del numero dei medici da ammettere al corso, in correlazione ai fabbisogni regionali, non trova riscontro nella norma esaminata, la quale non prevede alcuna procedura di ammissione dei soprannumerari. Del resto, ammesso anche che l'afflusso di corsisti soprannumerari, a norma della legge n. 401/2000, comporti la necessità di procedere a qualche adattamento organizzativo, è chiaro che si tratterebbe di adempimenti dovuti e che la Regione non potrebbe rimandare l'attuazione *sine die* precludendo, in attesa, agli interessati di esercitare il proprio diritto (cfr. T.a.r. Lombardia – Milano, sent. n. 5456/2008).

A ben vedere, applicando la linea argomentativa della Regione si giungerebbe al paradossale esito di una abrogazione di fatto di una norma di rango primario per il tramite di un provvedimento amministrativo. Tanto comporterebbe una evidente compressione *sine die* del diritto riconosciuto dalla legge, la quale, per converso, deve considerarsi immediatamente operativa, con conseguente obbligo per le Regioni di ammettere tale categoria di soggetti agli ordinari corsi di formazione, in aggiunta a coloro che abbiano superato le prove selettive ordinariamente previste per l'accesso alla loro frequentazione.

Analoghe considerazioni vanno fatte in relazione al passo motivazionale relativo all'assenza di finanziamento da parte del Ministero della Salute. Ed invero, nella specie la partecipazione al corso è senza oneri per la P.A., in quanto è espressamente escluso il beneficio della borsa di studio. Si tratta solo di predisporre modesti accorgimenti, senza particolari stravolgimenti organizzativi.

La suddette argomentazioni sono state, anche, di recente condivise da codesto Ecc.mo Tribunale che ha statuito con la sentenza n. 1071/2012 che non vi sono disposizioni che

subordinano ad alcun quoziente numerico l'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica di medicina generale dei medici iscritti ai corsi di laurea prima del 31 dicembre 1991 e laureati ed abilitati dopo il 31 dicembre 1994, atteso che "(...) che né l'art. 3 della Legge n. 401 del 2000, né altre disposizioni in materia (D.L. vo n. 368/1999; D.L. vo n. 265/1991, D.L. vo n. 277/2003), subordinano ad alcun quoziente numerico l'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica di medicina generale dei medici - come il ricorrente - iscritti ai corsi di laurea prima del 31 dicembre 1991 e laureati ed abilitati dopo il 31 dicembre 1994." (Tar Campania - Napoli Sent. n 1071/2012 confermata con la Sente.del Cons. Stato n. 3549/2012)

Con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso chiede l'accoglimento delle seguenti

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni juris* emerge dai motivi, che denunciano l'assoluta illegittimità del provvedimento di diniego.

Il *periculum in mora* deriva dalla negata possibilità di partecipare al corso di formazione di prossimo inizio.

In pari tempo deve essere segnalata la obbligatorietà della formazione, necessaria per l'esercizio della medicina generale. Tale obbligo è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 1995 dal D.Lgs. n. 256/1991, di attuazione della direttiva 86/475/CE. Con l'art. 21 del D.Lgs. n. 368/1999, di attuazione della direttiva 93/16/CE, si è stabilito, poi, che per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale e per l'inserimento nelle relative graduatorie regionali è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, rilasciato dagli assessorati regionali all'esito di un corso di due anni istituito dalle Regioni.

La gravità del danno, dunque, si apprezza considerando come per il ricorrente la perdurante efficacia dell'esclusione dalla partecipazione al corso di formazione specifica in medicina generale preclude il rilascio del titolo necessario per l'attività di medico di medicina generale nell'ambito del servizio sanitario; titolo richiesto dalla direttiva CEE 86/457 e successive modifiche.

Il pregiudizio consegue alla preclusa possibilità di immediata sistemazione definitiva delle situazioni non più compatibili con l'ordinamento comunitario.

Con i provvedimenti impugnati vengono frustrate le aspirazioni professionali del ricorrente che al conseguimento del titolo utile all'esercizio della professione ha finalizzato i suoi studi. D'altra parte, ed ancora, all'età di 44 anni il dott. Della Corte ha la urgente necessità di intraprendere quanto prima la professione cui ha dedicato i propri studi, e di conseguire stabilità ed indipendenza dal punto di vista economico.

Viceversa, alcun pregiudizio subirebbe l'Amministrazione, atteso che l'ammissione in soprannumero è prevista senza borsa di studio dallo stesso art.3 l.401/00 e, dunque, senza oneri finanziari per la Regione Campania.

Il *periculum*, peraltro, si rappresenta imminente atteso il rischio della concreto inizio e completamento del percorso formativo.

PQM

Voglia l'Ecc.mo Tar adito accogliere il ricorso, in uno alla domanda cautelare, e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati.

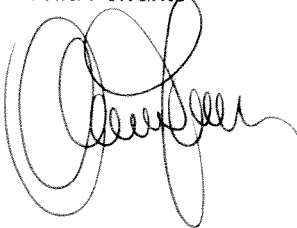
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accertare il diritto del ricorrente alla ammissione in soprannumero ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 401/2000 con ogni provvedimento consequenziale.

Con vittoria di spese diritti ed onorari.

Il contributo unificato è dovuto nella misura di € 600,00.

Napoli li 29 marzo 2013

Avv. Marcella Ferrante



Avv. Donato Lettieri



Ad istanza come in atti io sottoscritto assistente U.N.E P. addetto all'ufficio notifiche presso la Corte di Appello di Napoli, ho notificato copia del su esteso atto a:

Regione Campania, in persona del Presidente/legale rappresentante p.t.,
domiciliato per la carica in Napoli, via S. Lucia, 81

des...
dell...
Santoro Amante
- 5 APR 2013

DE LUCA ALBERTO